

Condizioni di assicurazione della copertura integrativa non agevolata (Mod. M100/I)

AGRUMI

Premesso che l'Assicurato deve sottoscrivere, in conformità alle vigenti normative, un certificato di assicurazione agevolato per la copertura contro i danni causati dalle avversità atmosferiche ed il cui testo unitamente alle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione (Mod. M100) si intendono qui integralmente richiamati e confermati, detta copertura assicurativa integrativa non agevolata è riferita esclusivamente alle avversità **grandine, vento forte ed eccesso di pioggia** e deve riportare gli stessi valori per partita risultanti sul certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento.

Ai fini della validità della copertura integrativa non agevolata l'Assicurato deve sottoscrivere l'apposita dichiarazione di produzione.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

Le avversità oggetto della copertura integrativa non agevolata differiscono in relazione alla tipologia di polizza prevista dal certificato di assicurazione agevolato di riferimento. In particolare con specifico richiamo alle tipologie di polizza previste **all'art.1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia** del Mod. M100 per la:

Tipologia di polizza **M4** - la copertura integrativa è riferita alla sola avversità **grandine**,

Tipologia di polizza **M5** – la copertura integrativa è riferita alle avversità **grandine e vento forte**,

Tipologia di polizza **M6 e M9** – la copertura integrativa è riferita alle avversità **grandine, vento forte e eccesso di pioggia**.

In caso di mancato superamento della soglia di danno sul certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento la presente copertura integrativa, la produzione dichiarata nella copertura integrativa non agevolata viene garantita limitatamente ai danni derivanti dalle avversità **grandine, vento forte, eccesso di pioggia**, con l'applicazione della franchigia fissa e assoluta così riportato al successivo punto **FRANCHIGIE** e fermi in ogni caso eventuali **limiti di indennizzo** previsti per le avversità grandine, vento forte e eccesso di pioggia all'art.15 delle condizioni generali di assicurazione (Mod. M100).

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata per partita. Qualora gli stessi danni siano risarciti dal certificato di assicurazione agevolato di riferimento, la garanzia non è operante.

FRANCHIGIE

La copertura integrativa non agevolata viene prestata con l'applicazione delle seguenti franchigie contrattuali:

- Grandine: si applica una franchigia fissa e assoluta pari al 10%
- Vento forte: si applica una franchigia fissa e assoluta pari al 15%
- Eccesso di pioggia: si applica una franchigia fissa e assoluta pari al 30%

Al verificarsi di **danni combinati** esclusivamente dovuti da grandine e vento forte la franchigia per entrambe le avversità è elevata automaticamente al livello superiore.

In caso di **danni combinati** tra grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia anche eventualmente combinati con altre avversità assicurate:

-per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%;

-per danni complessivi superiori al 30%, qualora la percentuale di danno causata dalle avversità grandine e/o vento forte risulti inferiore o pari al 5% la franchigia sarà sempre fissa e pari al 30%. Per danni causati dalle avversità grandine e/o vento forte superiori al 5% per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte, la franchigia viene ridotta progressivamente di un punto fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20% come da tabella esplicativa sotto riportata

D A N N I C O M B I N A T I			
% danno grandine e/o vento forte	Franchigia	% danno grandine e/o vento forte	Franchigia
1%	30%	9%	26%
2%	30%	10%	25%
3%	30%	11%	24%
4%	30%	12%	23%
5%	30%	13%	22%
6%	29%	14%	21%
7%	28%	15%	20%
8%	27%	dal 16% al 99%	